REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/227 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l'articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 ([2]) della Commissione stabilisce obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti devono effettuare ai fini della loro conformità con il regolamento (UE) n. 575/2013.

(2) La segnalazione di informazioni coerenti, accurate e comparabili sugli accantonamenti per perdite su crediti e sulle misure di tolleranza a norma del regolamento (UE) n. 680/2014 è un elemento essenziale per l'ottenimento di un quadro globale sui profili di rischio degli enti e i rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario. Nel contesto di incertezza in ordine alla qualità delle attività prevalente in tutta l'Unione e affinché l'Autorità bancaria europea (ABE) e le autorità competenti possano formarsi un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) possa svolgere i suoi compiti di vigilanza macroprudenziale, gli enti dovrebbero essere tenuti a segnalare informazioni sulle loro misure di tolleranza ed esposizioni deteriorate.

(3) Le misure di tolleranza e le esposizioni deteriorate sono soggette alle vigenti disposizioni contabili che prevedono l'obbligo di comunicare informazioni sulle esposizioni da prestiti e titoli di debito e sulla loro qualità creditizia a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ([4]). Tuttavia, non vi sono né definizioni complete e armonizzate dei concetti di tolleranza e di esposizioni deteriorate, né obblighi specifici e dettagliati di segnalazione a fini di vigilanza.
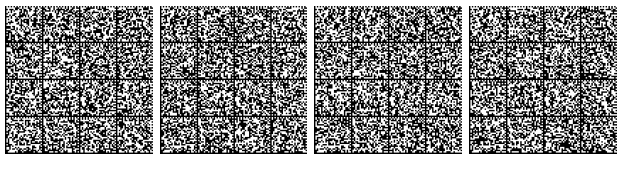
([1]) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1)
([3]) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).
([4]) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell' 8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).